



ORDINANZA N. 11-2026 dell'11.5.2026 - prot. generale nr. 1542-2026

Oggetto: **proroga** dell'istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta in via Saleri – dalle 7 alle 20 di martedì 12 e di mercoledì 13.5.26 – in relazione a determina servizio area tecnica nr. 23-2026

IL SINDACO

PREMESSO che la s.r.l. *Nuova Carra Scavi*, con sede legale in Villareggia TO, deve proseguire le attività connesse alle opere di manutenzione straordinaria su cedimenti stradali con ripristino dei fossi laterali su via Saleri, come da determina citata in epigrafe e con aggiuntiva richiesta di proroga di due giorni del direttore dei lavori, arch. M. P., inoltrata al servizio di Polizia locale l'11.5.2026, prot. 1541-2026;

RITENUTO, per tale fine, tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza degli utenti della strada;

VALUTATO opportuno procedere alla modifica temporanea della circolazione stradale per consentire la corretta esecuzione delle opere con garanzia di sicurezza sia agli utenti della strada sia agli addetti ai lavori;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

dalle ore 7 alle ore 20 di martedì 12 maggio e di mercoledì 13 maggio 2026 la proroga – in riferimento all'ord. nr. 10-2026 – dell'istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata sull'intera via Saleri, con l'eccezione dei veicoli dell'impresa esecutrice e di quelli ricompresi all'art. 177 del *Codice della strada*.

DEMANDA

all'impresa esecutrice dei lavori di provvedere:

- a) al posizionamento dei necessari preavvisi e rammenta che è responsabile per eventuali danni, a chiunque cagionati, derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica esposta, dalla mancata o carente manutenzione, nonché dal non corretto ripristino della sede stradale a conclusione delle opere;
- b) in caso di necessità alla viabilità stradale per mezzo di movieri e/o con mezzi luminosi e cartellonistica stradale di cantiere a norma dell'art. 21 del D. lgs. D. lgs. 30.4.1992, n. 285, dell'art. 30 del *Regolamento di esecuzione del codice della strada*, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10.7.2002, *Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo*, del Decreto interministeriale 3.3.2013, *Criteri generali di sicurezza relativi alla procedura di revisione, sistemazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*.

AVVERTE

l'impresa esecutrice dei lavori che:

- a. la normale viabilità dovrà essere ripristinata al termine dei lavori, verificate tutte le condizioni di sicurezza;
- b. deve provvedere all'installazione e al mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica necessaria per la limitazione del traffico e per la segnalazione del cantiere, ovvero di adempiere a tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale senza escludere agli altri obblighi previsti dal *Codice della strada*. In particolare, la zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata da apposita segnaletica provvisoria verticale con segnalamento del cantiere e indicazione di percorsi alternativi, in conformità alle prescrizioni normative;
- c. dovrà agire al fine di causare il minor disagio possibile agli utenti della strada e dovrà garantire adeguata copertura assicurativa per il risarcimento di eventuali danni a persone o cose sollevando questo comune di Borgomasino da responsabilità in merito;

COMUNICA

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;



REGIONE PIEMONTE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BORGOMASINO

Città metropolitana di Torino

10031 – via Torino, 4 - ☎ 0125 770034

✉ poliziamunicipale@comune.borgomasino.to.it

DISPONE CHE

- a) la presente ordinanza sia resa nota al pubblico, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'impresa esecutrice dei lavori che ne dovrà garantire l'efficienza per tutta la durata delle attività, in osservanza ai precetti del *Codice della strada (Cds)*;
- b) i soggetti di cui all'art. 12 del *Cds* sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
- c) la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale di Borgomasino e ai Carabinieri di Borgomasino;

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

la presente ordinanza sindacale è pubblicata in data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Borgomasino, agli indirizzi internet (*link*)

<https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?Ce=brgmsn1649> e

<https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home>, oltreché nei luoghi oggetto della presente ordinanza a opera dell'impresa esecutrice;

RENDE NOTO CHE

- I. il responsabile dell'istruttoria del procedimento, ex art. 5 co. 1 della L. 7.8.1990, n. 241, è l'ispettore di Polizia locale Pierluigi Lamolea;
- II. per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio digitale al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ex D. lgs. 2.7.2010, n.104, oppure entro 120 giorni al Presidente del Consiglio di Stato ex D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Borgomasino, 11 maggio 2026



IL SINDACO

dott.ssa Antonella Giovanna Pasquale

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39